00187 ROMA

Ministero del Lavero, della Salute

DIPARTIMENTO Prevenzione e Comunicazione
DIREZIONE GENERALE della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute 0014071-P-26/03/2009 DGPREV I 2 b d

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO V – Sicurezza e conformità dei Prodotti VIA SALLUSTIANA, 53

COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA' P.le MARCONI 25, PALAZZO ITALIA 00144 ROMA

PER IL TRAMITE DEGLI ASSESSORI SANITA' REGIONALI LORO SEDI Per competenza: AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASSI.

OGGETTO: Classificazione delle schiume di carnevale, come giocattolo.

Si ritiene opportuno inviare il quesito inoltrato alla Commissione Europea affinché la stessa si esprima relativamente alla posizione dell'Associazione Aerosol Italiana sulla fatto che un articolo sotto pressione non possa essere classificato come giocattolo.

Essendo tali articoli prodotti anche negli altri Stati Membri dell'Unione Europea, lo scrivente, non può aderire a tale posizione, pur condividendola, in quanto, ai sensi della direttiva 98/34/CEE, che impone la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea, è necessario una disposizione armonizzata a livello Europeo. Nell'attesa di tale pronunciamento e fatta salva una determinazione europea più cautelativa, si coglie l'occasione per evidenziare quanto segue:

Lo scrivente Ministero, Direzione della Prevenzione Sanitaria, Ufficio IV, ritiene che le schiume-spray o similari, vendute in recipienti sotto pressione, utilizzate spesso durante il Carnevale, sono da certificarsi CE ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, solo nel caso in cui il prodotto schiuma o similare abbia superato i test che evidenzino che lo stesso negli occhi (uso prevedibile come giocattolo) non risulti irritante.

In caso contrario, l'articolo non potrà essere immesso sul mercato come giocattolo, né dovrà presentare illustrazioni ingannevoli tali da attrarre impropriamente i bambini, inoltre in etichetta dovrà essere esplicitato chiaramente l'uso e inserite le avvertenze di non indirizzare sulla persona per il rischio di danni oculari.

Si prega il Ministero dello Sviluppo Economico competente, ai sensi del decreto legislativo 313/91, sulla vigilanza degli Organismi autorizzati alla certificazione CE nel campo dei giocattoli di diffondere adeguatamente tale disposizione, ugualmente si chiede ai Dipartimenti di Prevenzione di informare al riguardo i Comuni, estensori, spesso durante le manifestazioni carnevalesche, delle ordinanze di divieto del suddetto articolo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Aurelia Fonda

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV

(Dott.ssa Liliana La Sala)



Ministero del Lavero, della Salute

DIPARTIMENTO Prevenzione e Comunicazione
DIREZIONE GENERALE della Prevenzione Sanitaria
UFFICIO IV

DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute 0014069-P-26/03/2009 DGPREV I.2.b.d



EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL FOR 'HEALTH AND CONSUMERS' B-1049 BRUSSELS

p.c. ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
CONNESSA PREVENZIONE PRIMARIA
VIALE REGINA ELENA 299
ROMA

p.c MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO V - Sicurezza e conformità dei Prodotti VIA SALLUSTIANA, 53 00187 ROMA

.p.c. AIA ASSOCIAZIONE AEROSOL VIA G. DA PROCIDA 11 MILANO FAX 0234565261

OGGETTO: Quesito relativo a prodotti sotto pressione certificati come giocattoli: il caso specifico delle schiume di carnevale

Desideriamo sottoporre all'attenzione di codesta autorevole Commissione Europea, affinché sia presa una posizione comune in ambito dell'Unione Europea salvaguardando sia la sicurezza dei consumatori sia quanto previsto dalla direttiva 98/34/CEE relativamente alla libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea, la problematica sollevata dalla Associazione Aerosol Italiana (AIA).

La predetta Associazione ritiene, se ne allega la nota rivolta alle Aziende Associate, che <u>la sola presenza di un pericolo legato alla pressione renda il prodotto aerosol inadatto all'uso come giocattolo</u>.

Rimaniamo quindi in attesa di una vostra valutazione in tal senso, in quanto una univoca determinazione italiana non sarebbe compatibile con la predetta direttiva 98/34/CEE, essendo tali articoli prodotti anche in altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Nell'attesa di tale pronunciamento e fatte salve determinazioni più cautelative europee, evidenziamo che lo scrivente Ministero, Direzione della Prevenzione Sanitaria, ritiene che le schiume-spray o similari, vendute in recipienti sotto pressione, utilizzate spesso durante il Carnevale, sono da certificarsi CE ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo. 27 settembre 1991, p. 313 attuazione della direttiva p. 88/378/CEE, solo

nel caso in cui il prodotto schiuma o similare abbia superato i test che evidenzino che lo stesso negli occhi (uso prevedibile come giocattolo) non risulti irritante.

In caso contrario, l'articolo non potrà essere immesso sul mercato come giocattolo, né dovrà presentare illustrazioni ingannevoli tali da attrarre impropriamente i bambini, inoltre in etichetta dovrà essere esplicitato chiaramente l'uso e inserite le avvertenze di non indirizzare sulla persona per il rischio di danni oculari.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Aurelia Fonda

06/59943376 Tondo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV (Dott.ssa Liliana La Sala)



Alle Aziende Associate Loro Sedi

Milano, 20 novembre 2008

OGGETTO: Chiarimenti su marcatura e certificazione di prodotti aerosol

Come noto, la rispondenza tecnica alle prescrizioni della direttiva aerosol, Direttiva 75/324/CEE e successive integrazioni e modifiche, è soddisfatta mediante l'apposizione in etichetta del simbolo "epsilon rovesciata", dietro responsabilità di chi immette il prodotto sul mercato. Cioè, non esiste attualmente una certificazione di parte terza dei prodotti aerosol, come avviene per altre più recenti direttive di prodotto, mediante l'intervento di organismi notificati.

Dal punto di vista teorico, la presenza del simbolo di rispondenza alla direttiva aerosol non impedisce l'eventuale certificazione del prodotto per degli scopi specifici dello stesso. Ad esempio, se il prodotto aerosol svolgesse le funzioni di un dispositivo medico, sarebbe in aggiunta necessaria la certificazione CE prevista dalla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Questo non significa che siano accettabili tutti gli usi possibili di un prodotto aerosol. Ad esempio, è già stato possibile verificare in passato che un aerosol "estinguente" non può essere certificato come estintore, in quanto una regola tecnica applicabile agli estintori definisce un quantitativo minimo di estinguente (che è superiore al litro) al disotto del quale il prodotto non può essere definito come "estintore" ma, al massimo, come prodotto "spegni fiamma".

Un altro caso è quello della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 88/378/CEE). Secondo un parere della nostra associazione (a suo tempo confermato anche dall'Istituto Italiano della Sicurezza del Giocattolo, nel 1992) e dell'associazione europea FEA, la sola presenza di un pericolo legato alla "pressione" rende il prodotto aerosol inadatto all'uso come giocattolo. Qualora un prodotto aerosol sia destinato ad essere usato per scopi ricreativi durante le feste (di adulti, n.d.r.), l'aver scritto in etichetta che il prodotto "deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini" sarà condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche verificare che l'etichettatura e i messaggi promozionali non siano tali da trarre in inganno il "piccolo" consumatore o i suoi genitori.

Restando a disposizione per ulteriori eventuali necessità di chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO Andrea Fieschi